



# COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N.

**162**

Data di registrazione

**23/06/2025**

**OGGETTO:**

**VIA MARCONI, FRAZIONE CAMPO - ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE POSTA TRA L'AREA GIOCHI E IL PARCHEGGIO CARRABILE, NEL TRATTO DELLO STESSO CHE SI ESTENDE TRA LA VIA G. MARCONI E L'ACCESSO AL MEDESIMO PARCHEGGIO CARRABILE.**

**POLIZIA MUNICIPALE**

**IL DIRIGENTE COMANDANTE**

Vista la richiesta del 19/06/2025 inviata a mezzo email dal Sig. Ulivieri Leonardo dei Servizi di Staff - Segreteria del Sindaco di questo Comune, tesa ad ottenere la regolamentazione permanente della circolazione nell'area posta all'interno degli ex impianti sportivi siti in via G. Marconi, nella frazione di Campo;

Rilevato che anche da alcune segnalazioni di cittadini è emersa la necessità di provvedere a tale regolamentazione della circolazione per poter fruire dell'area di cui trattasi senza pregiudicare la sicurezza dei pedoni e soprattutto dei bambini che frequentano il parco giochi ivi presente;

Ravvisato, a seguito di relativo sopralluogo effettuato da personale di questo Comando, di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di realizzare un' area pedonale in corrispondenza del vialetto che dalla via G. Marconi prosegue in direzione dell'area spogliatoi, costeggiato a nord dall' area giochi e a sud dal parcheggio carrabile;

Considerata, per quanto sopra esposto, la necessità di installazione di barriere di sicurezza, così come specificato nella email di richiesta, atte alla delimitazione dell' area pedonale di cui trattasi senza tuttavia pregiudicare l'accessibilità veicolare alla struttura in dotazione alla Pubblica Assistenza S. R. Pisa, dove si trovano l'area spogliatoi e l'area sgambatoi, a cui è possibile arrivare percorrendo l' area adibita a parcheggio carrabile;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, e s.m.i. Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del

citato C.d.S;

Visto la legge 18/08/2000, n. 267 , s.m.i;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 5/2024 di funzioni di Dirigente Comandante della Polizia Municipale;

## **ORDINA**

**Per le motivazioni sopra indicate:**

**1) in via G. Marconi, nella frazione di Campo:**

- l'istituzione di un'area pedonale interdetta alla circolazione veicolare nel viale posto tra l'area giochi e il parcheggio carrabile, nel tratto dello stesso che si estende tra la via G. Marconi e l'accesso al medesimo parcheggio carrabile, mediante l'apposizione di barriere di sicurezza atte alla delimitazione della suddetta area;**

**2) Alla Ge.Ste. s.r.l. di provvedere all'apposizione della relativa segnaletica verticale e orizzontale come prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada nonché alla sorveglianza e alla manutenzione della stessa;**

**La presente ordinanza diverrà esecutiva nel momento in cui sarà installata la necessaria segnaletica verticale e orizzontale.**

La presente verrà resa nota al pubblico, ai sensi dell'art.5 comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica da parte di Ge.Ste s.r.l.;

## **RENDE NOTO**

Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini è previsto dalla Legge 07.08.1990, n.241:

- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

- Comando Polizia Municipale San Giuliano Terme via Niccolini, n. 29, da

lunedì a venerdì ore 10:00-12:00, tel 050/819480;

- Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241:

- Dott. Daniele Nocchi, Dirigente Comandante la Polizia Municipale, email:

dnocchi@comune.sangiulianoterme.pisa.it, da lunedì a venerdì su appuntamento

- Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

- Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dall'entrata in vigore del provvedimento

- Ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 gg, dall'entrata in vigore del presente provvedimento

La mancata osservanza da parte della Ditta esecutrice, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo quanto più specificatamente previsto dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, verrà sanzionata a termini di legge.

La mancata osservanza da parte degli utenti della strada degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi del Codice della Strada.

Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale e e gli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare la presente ordinanza rilasciando eventualmente deroghe e permessi.

**Il Dirigente Comandante la Polizia Municipale**  
NOCCHI DANIELE / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)